

31 MARZO 2020

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE SANBÀPOLIS: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA POLIVALENTE SPORTIVA: AUTORIZZAZIONE PROROGA TECNICA E STIPULA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO STIPULATO CON ABC DOLOMITI SOCIETÀ COOPERATIVA

C.I.G. 76734467F4

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Con contratto di data 1 marzo 2019, previo confronto concorrenziale, il servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all’interno del complesso immobiliare denominato “Sanbàpolis”, siti in Via della Malensada a Trento è stato affidato all’impresa ABC DOLOMITI Società Cooperativa, CF 02240510228 con sede in via Pizzegoda n. 8 – 38033 Cavalese (TN), in scadenza il 31/3/2020 (a seguito di proroga tecnica disposta con determinazione n. 236 di data 19/12/2019).

Con il sopraccitato provvedimento n. 236/2019 sono stati autorizzati gli atti per l’indizione di un nuovo confronto concorrenziale, aggiudicato all’impresa Ascoop soc. coop. i cui esiti sulle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara non sono ancora pervenuti completamente, per cui non è possibile aggiudicare definitivamente e procedere alla sottoscrizione del contratto.

In considerazione della necessità di assicurare il servizio oggetto del presente provvedimento, vista la delibera ANAC n. 882 del 25 settembre 2019, si rende pertanto necessario autorizzare una proroga tecnica di un mese, termine considerato congruo affinché pervengano gli ultimi esiti.

Si precisa che la proroga in questione è una cosiddetta "proroga tecnica" (“quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio in capo al precedente affidatario” nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario) e che pertanto non è prevista la richiesta di un nuovo codice C.I.G. (a tal proposito si veda faq n. A42 A.N.A.C.) che è il 76734467F4.

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, con il DPCM 22/3/2020 è stata disposta la chiusura degli impianti sportivi pertanto ad oggi l’utenza non può accedere alla struttura sportiva.

Poiché il personale di Opera Universitaria opera, a causa dello stato emergenziale, per lo più in smart working ma si rende comunque necessario un presidio di tutte le strutture e impianti al fine di poter intervenire urgentemente in caso di guasti o malfunzionamenti che potrebbero compromettere

gli impianti, si ritiene permanga la necessità del presidio e della custodia della struttura sportiva di Sanbapolis e dei relativi impianti. Si propone pertanto di modificare il contratto in essere con ABC per renderlo compatibile con le misure emergenziali adottate a livello locale e nazionale sospendendo l'applicazione delle norme contrattuali che presuppongono la presenza di utenza esterna ma mantenendo in essere gli articoli relativi a custodia, manutenzione e garanzie assicurative. Ciò comporta inevitabilmente la rideterminazione del corrispettivo che pattizamente viene definito in euro 1.000,00 per il periodo 1/4/2020-30/4/2020 con un risparmio di spesa pari a € 22.210,82 (in quanto il compenso mensile per il contratto in essere sarebbe pari a euro 23.210,82 mensili).

Con il presente provvedimento si propone pertanto di autorizzare la modifica contrattuale ex art. 27 comma 2 lett. c) della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 come da schema di atto aggiuntivo allegato (all. 1) in quanto:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- l'aumento di prezzo non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Si prende atto che trattandosi di atto aggiuntivo nei limiti del 20% del valore contrattuale, non si rende necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG (come da sito di ANAC - Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'articolo 7, comma 8 DEL D.LGS. n. 163/06- FAQ A.48 (aggiornate al 27 febbraio 2020)).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 della l.p. 2/2016 si procederà a pubblicare il relativo avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2019, n. 17, subordinato all'approvazione da parte della Giunta Provinciale;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2019, n. 17 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 24 gennaio 2020, n. 65;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della

legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, la proroga tecnica per il periodo 1/4/2020-30/4/2020 del contratto di servizio stipulato in data 1/3/2019 con ABC Dolomiti Società Cooperativa per la gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato “Sanbàpolis”, siti in Via della Malensada a Trento;
2. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo (il cui schema viene allegato al presente provvedimento all. 1) al contratto stipulato con ABC Dolomiti Società Cooperativa con rideterminazione del corrispettivo per il periodo 1/4/2020-30/4/2020 in euro 1.000,00.= oltre all'IVA di legge, con una diminuzione rispetto all'importo mensile contrattuale di € 22.210,82 mensili oltre all'IVA di legge a favore dell'Amministrazione;
3. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, il programma di spesa per il corrispettivo di cui al punto 2. del presente provvedimento, pari ad € 1.220,00, a carico della macrovoce 041016, conto 041016070, cdc 14 del bilancio dell'anno in corso;
4. di liquidare e pagare l'importo di cui al punto 3 a carico Opera entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

ALLEGATI: 1

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2020
Macrovoce 041016
Centro di costo 14 per € 1.220,00.= - PRG 148

LA RAGIONERIA

GV